



ISTITUTO  
NAZIONALE  
DI PREVIDENZA  
PER I DIPENDENTI  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
PUBBLICA

Direzione Centrale Pensioni  
Ufficio I – Normativa  
Direzione Centrale  
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni  
Direzione Centrale Studi, Comunicazione e R.I.

Roma, 05/08/2004

Ai Direttori delle Sedi Provinciali  
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e p.c.

Alla Direzione Centrale  
per la Segreteria del Consiglio  
di Amministrazione  
Organi Collegiali e Affari  
Generali

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali  
LORO SEDI

Circolare n. 49

OGGETTO: Deduzione di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con informativa n. 1 del 7 gennaio 2003 sono state portate a conoscenza di codeste sedi provinciali e territoriali le nuove modalità di calcolo delle ritenute IRPEF a seguito della introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2003, di una deduzione dall'imponibile stabilita dall'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con successiva nota n. 29/P.E. in data 13 gennaio 2003, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni ha altresì illustrato le modalità di applicazione della disposizione sopra indicata.

L'Agenzia delle Entrate, in ordine alle norme in materia di riforma dell'IRPEF, ha diramato istruzioni con circolari n. 2/E del 15 gennaio 2003, n. 15/E del 5 marzo 2003 e, da ultimo, n. 10/E del 15 marzo 2004.

A tale proposito, si ricorda che l'art. 11, comma 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevede una deduzione di € 3.000,00 dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili ed al successivo comma 3, una ulteriore deduzione di €4.000,00 quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da pensioni.

Si precisa, inoltre, che le pensioni di importo non superiore a €7.500,00 non sono assoggettate ad IRPEF se il reddito è costituito solo da pensione, casa di abitazione e terreni per un reddito non superiore a €185,92 .L'art. 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha modificato l'art. 11, comma 1-bis, secondo periodo del TUIR, disponendo che se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione superiore a €7.500,00 ma non a €7.800,00, redditi di terreni per un importo non superiore a €185,92 e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non è dovuta la parte di imposta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, al netto dei redditi di terreni e dell'abitazione principale, e €7.500,00.

Ciò premesso, si comunica che l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la deduzione, per assicurare la progressività dell'imposizione, deve sempre essere attribuita d'ufficio, salvo che il pensionato non ne faccia richiesta contraria.

Per evitare, tuttavia, di far sopportare un prelievo d'imposta particolarmente gravoso in sede di dichiarazione dei redditi agli interessati che già beneficiano della deduzione su altri redditi oppure hanno in passato comunicato ulteriori redditi che non gli consentono di avere titolo alla deduzione, l'Inpdap, come previsto nella citata circolare n. 15/E del 5 marzo 2003, non ha proceduto ad attribuire la deduzione di cui all'art. 11 del TUIR ai pensionati che già avevano dichiarato di possedere altri redditi, atteso che gli stessi non sono tenuti a rinnovare anno per anno le dichiarazioni già rese, se ancora valide nel contenuto.

In ogni caso, per assicurare una corretta e consapevole attribuzione della deduzione in parola che possa tenere conto del reddito complessivamente percepito dall'interessato, si comunica che, con la rata di settembre p.v., sarà inviata al titolare di pensione sulla quale non risultano applicate né la deduzione (art. 11 del TUIR) né la detrazione d'imposta (di cui al successivo art. 14), l'allegato avviso in cui si invita l'interessato a chiedere la deduzione qualora, sulla base delle proprie valutazioni, ritenga di averne diritto.

Si ricorda, da ultimo, che la detrazione d'imposta prevista dall'art. 14 dal ripetuto TUIR, commisurata anch'essa all'ammontare del reddito complessivo corrisposto nel corso dell'anno, nonché le detrazioni per carichi di famiglia (art. 13), sono riconosciute se il pensionato dichiara di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza ed impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Il Direttore Generale  
Dr. Luigi Marchione  
F.to MARCHIONE



ISTITUTO  
NAZIONALE  
DI PREVIDENZA  
PER I DIPENDENTI  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
PUBBLICA

Roma, agosto 2004

## COMUNICAZIONE

Gentile Signora/Signore,

dagli atti in possesso di questo Ufficio, Lei risulta titolare di altri redditi derivanti da lavoro dipendente.

Per questo motivo le deduzioni/detractions d'imposta previste dagli artt.11 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 22 dicembre 1986 non le sono state applicate; infatti, in caso contrario, Lei subirebbe un forte prelievo di imposta in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi.

Qualora Lei ritenga, invece, di avere diritto a tali deduzioni/detractions, potrà presentare alla sede INPDAP apposita richiesta utilizzando l'allegato modello.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Luigi MARCHIONE)  
F.to MARCHIONE



# ... e autocertifico

La preghiamo di scrivere in stampatello  
in modo chiaro e leggibile. Grazie.

Codice 01070317AUT

## Io sottoscritto/a

Dati anagrafici del richiedente	Cognome																				
	Nome																				
	Nato/a il																A	Prov.			
<p style="color: red; font-weight: bold;">Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt.75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000)</p>																					

## DICHIARO:

C.F.	Di possedere il seguente codice fiscale:																			

di essere:

Stato civile	<input type="checkbox"/> Celibe/nubile																					
	<input type="checkbox"/> Vedovo/a dal																					
	<input type="checkbox"/> Separato legalmente dal																					
	<input type="checkbox"/> Divorziato/a* dal																					
	<input type="checkbox"/> Coniugato/a* dal																					
	con	Cognome																				
		Nome																				
	Nato/a il																					
	a																			Prov.		
	Cod.Fiscale																					

di aver diritto, a decorrere dal \_\_\_\_\_, all'applicazione di:

Detrazioni di imposta	<input type="checkbox"/> deduzione (art.11 del T.U.I.R.);
	<input type="checkbox"/> detrazione d'imposta (art.14 del T.U.I.R.);
	<input type="checkbox"/> detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
	<input type="checkbox"/> detrazione per il primo figlio, in assenza del coniuge;
	<input type="checkbox"/> detrazione nella misura del ___ % per n. ___ figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati di età inferiore ai tre anni;
	<input type="checkbox"/> detrazione nella misura del ___ % per n. ___ figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati di età superiore ai tre anni;
	<input type="checkbox"/> detrazione nella misura del ___ % per n. ___ figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati portatori di handicap;
	<input type="checkbox"/> agevolazioni previste dal comma 1-bis) dell'articolo 12 del T.U.I.R., come modificato dalla legge finanziaria 2004 (l'imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale, e 7.500 euro);

# ... e autocertifico

La preghiamo di scrivere in stampatello  
in modo chiaro e leggibile. Grazie.

PROTOCOLLO INPDAP

Codice 01070317AUT

reddito complessivo del dichiarante €

AVVERTENZE: La detrazione per i familiari a carico spetta a condizione che le persone per le quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore al limite annualmente stabilito. La presente dichiarazione ha effetto per tutte le pensioni intestate al sottoscritto.

Informazioni  
Per il dichiarante  
ai sensi  
dell'art.43 del Testo Unico  
sulla documentazione  
amministrativa. D.P.R.  
445/2000

Qualora Lei non voglia avvalersi dell'autocertificazione, dovrà indicarci l'Amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In questo caso, i termini del procedimento inizieranno a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni stesse.

- Lei può sottoscrivere questa dichiarazione, in presenza del funzionario addetto dell'INPDAP o dell'Ente datore di lavoro, oppure, può inviarla per via telematica, posta, fax, firmata e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento (Art.38 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa. D.P.R. 445/2000). Se il documento d'identità non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
- L'INPDAP utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. L'interessato/a potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. (Legge 675/96 e decreto legislativo 196/2003).

L'INPDAP effettuerà controlli anche a campione  
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive  
(Artt.71 e 72 del Testo Unico sulla  
documentazione amministrativa DPR. 445/2000)

Luogo e data

Firma del richiedente

Avvertenza

La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 T.U. sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000)